

Art. N.T.A. PAQE	Delibera di Consiglio Regionale n° 69 del 20 Ottobre 1999	MITIGAZIONE	COMPENSAZIONE	RISANAMENTO	RESTAURO	Dal P.A.T. Piano Assetto Territorio ad un: P.R.A.P.
Norme Tecniche Attuazione Piano Area Quadrante Europa						Progetto Riqualificazione Ambientale Paesistica
a.04	Aree Aeroportuali					Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>La Provincia, di concerto con i Comuni di Sommacampagna, Villafranca e Verona e le autorità aeroportuali, per le aree comprese all'interno dell'impronta sonora, entro sei mesi dall'approvazione del presente piano di area, predispone apposito progetto finalizzato all'attenuazione del fenomeno dell'inquinamento acustico, atmosferico e ambientale in genere.</i>					
a.05	Autostrade, caselli, svincoli e nodi					Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Le autorità autostradali, d'intesa con i Comuni interessati, provvedono a predisporre opportuni accorgimenti atti a ridurre l'inquinamento acustico da traffico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n.447.</i>					
	<i>Provvedono a dotare il tracciato viario di opportuni percorsi di attraversamento per facilitare la mobilità della fauna stanziale.</i>					
	<i>Provvedono alla sistemazione delle scarpate e aree relitte attrezzandole di equipaggiamento a verde.</i>					
	<i>I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, individuano una fascia di rispetto pari ad un minimo di mt. 60 dal ciglio stradale e in corrispondenza di eventuali nuovi insediamenti deve essere garantita la dotazione di accorgimenti atti a mitigare l'impatto creato dalla infrastruttura e/o da manufatti e aree che costituiscono elemento detrattore del paesaggio.</i>					
	<i>In presenza di insediamenti esistenti entro la fascia di cui al comma precedente, i Comuni prevedono interventi finalizzati all'abbattimento degli inquinamenti e al miglioramento delle qualità insediative, anche favorendo eventuali rilocalizzazioni. Provvedono, altresì, a collegare e organizzare le diverse funzioni connesse all'intermodalità.</i>					
	<i>I Comuni, inoltre, mettono in atto attività e programmi diretti a favorire la riconversione colturale delle aree agricole finitime il bordo autostradale, finalizzato al progressivo allontanamento di vigneti, orti e frutteti.</i>					
a.07	Viabilità di connessione territoriale					Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Le autorità competenti, d'intesa con gli enti territoriali e locali interessati nella predisposizione del progetto viario, al fine di rendere più scorrevole il flusso di traffico e nel contempo aumentare la sicurezza stradale:</i>					
	<i>c) individuano nel corridoio viario, in sede propria, piste ciclabili, marciapiedi e attraversamenti attrezzati;</i>					
	<i>h) prevedono l'arretramento dal bordo stradale delle palificate esistenti relative alla telefonia e alla rete elettrica;</i>					
	<i>l) prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arboreo - arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo e salvaguardano l'attecchimento naturale della flora spontanea lungo le scarpate</i>					
	<i>I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:</i>					

	<i>c) prevedono, in presenza di insediamenti esistenti entro la fascia di rispetto di cui alla precedente lettera a), interventi finalizzati all'abbattimento degli inquinamenti e al miglioramento delle qualità insediative, anche favorendo eventuali rilocalizzazioni. Nella fascia di rispetto possono trovare ubicazione aree a servizio con funzione di filtro e mediazione tra il tracciato viario e gli insediamenti, nonché aree per la fitodepurazione;</i>					
	<i>Le fasce di rispetto stradale sono da considerarsi prioritarie, per coloro che ne facciano richiesta, nella applicazione delle direttive Comunitarie relative ad interventi di piantumazione finalizzate al miglioramento e alla ricomposizione ambientale di cui al Reg. C.E. n.2078/92 e al Reg. C.E.n.2080/92.</i>					
a.08	Viabilità di connessione interna					Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:</i>					
	<i>b) individuano nel corridoio viario, in sede propria, piste ciclabili, marciapiedi, aree di sosta, equipaggiamento a verde;</i>					
	<i>c) definiscono tipologie unificate per le recinzioni prospicienti il bordo stradale anche prevedendo il riallineamento, l'eliminazione e/o sostituzione delle esistenti;</i>					
	<i>d) vietano di massima la realizzazione di nuove infrastrutture aeree su palificate;</i>					
	<i>h) prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arborea, arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio.</i>					
	<i>É consentita la realizzazione di una connessione diretta tra la prevista viabilità di connessione territoriale nel tratto casello di Sommacampagna - Caselle - aeroporto di Villafranca – centro intermodale Quadrante Europa.</i>					
a.09	Viabilità da riqualificare					Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	Vedi artt. 06-07-08					
a.10	Linea Ferroviaria ad alta velocità					Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Il progetto della linea ferroviaria deve essere corredato da uno studio di ecobilancio comparato per la valutazione dell'impatto ambientale dell'opera e dei costi di costruzione e gestione.</i>					
	<i>I tracciati a raso e in viadotto prevedono accorgimenti per l'abbattimento del fenomeno dell'inquinamento acustico.</i>					
	<i>I tracciati in trincea o in rilevato sono modellati utilizzando le tecniche dell'architettura di terra e le tecnologie della bioingegneria forestale. In particolare per la sistemazione delle scarpate e dei fianchi di trincea si utilizzano specie arboree e arbustive autoctone.</i>					
a.11	Stazioni e linee ferroviarie					Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>I Comuni, d'intesa con l'Ente gestore, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, possono prevedere la commutazione del tracciato ferroviario dal tipo in trincea al tipo in galleria per ricavare nella parte soprastante eventuali aree a standard o permigliorare il sistema viario di superficie.</i>					
a.19	Mirabilia					Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Il Mirabilia, come indicato nella tav. 1 del piano di area, è situato nel territorio del Comune di Sommacampagna ed è costituito da un sistema di spazi e strutture legate alla fruizione turistica, sportiva, della cultura e del tempo libero, dalle annesse strutture ricettive e per la ristorazione, nonché da un centro multimediale di informazione e conoscenza turistica.</i>					
	<i>Il Comune, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:</i>					

	<i>a) individua, classifica e disciplina le aree da destinare al Mirabilia, di cui al comma precedente;</i>				
	<i>b) disciplina le diverse attività e funzioni;</i>				
	<i>c) prevede una connessione tra i nuovi interventi, la struttura insediativa esistente e il sistema storico-ambientale presente;</i>				
	<i>d) organizza dei punti di partenza per la visitazione ciclopedonale ed equituristica lungo gli itinerari locali, da attrezzare convenientemente;</i>				
	<i>e) prevede una corretta organizzazione del sistema viabilistico alle diverse scale, in stretta connessione con la Porta di Sommacampagna, di cui all'articolo 27 delle presenti norme;</i>				
	<i>f) indica i criteri costruttivi e di intervento sulle aree e sui manufatti al fine di garantire un corretto inserimento e rispetto dell'ambiente, nonché eventuali misure di mitigazione.</i>				
	<i>Gli interventi previsti devono essere realizzati in modo tale da garantire il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico proprio dei luoghi; eventuali opere di modifica del sistema idrogeologico presente, che si rendessero necessarie, devono essere realizzate utilizzando, per quanto possibile, tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.</i>				
	<i>Per gli interventi di nuova edificazione la quota di superficie permeabile del suolo non deve essere inferiore al 25% della superficie territoriale; concorrono alla determinazione della superficie territoriale permeabile anche le parti organizzate con blocchetti reticolati in calcestruzzo e verde.</i>				
	<i>Le superfici coperte non devono essere superiori al 20% della superficie territoriale.</i>				
a.27	Porte della Città				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Le Porte della Città, individuate dagli accessi autostradali, come indicate nella tav. n. 1 del piano di area, costituiscono aree attrezzate a servizi di scala territoriale.</i>				
	<i>Il piano di area indica le seguenti porte: 5. Porta di Sommacampagna, situata nella zona occidentale, in Comune di Sommacampagna.</i>				
	<i>Per ciascuna di queste porte vengono indicate le funzioni a scala territoriale prevalenti.</i>				
	<i>I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, individuano, classificano e disciplinano le aree da destinare alle funzioni indicate dal piano di area, al fine anche di assicurare l'integrazione del sistema della mobilità con quello informativo e multimediale di livello urbano e metropolitano.</i>				
	<i>Il Comune di Sommacampagna, per la Porta di Sommacampagna, prevede la realizzazione di spazi e strutture in grado di caratterizzare la Porta come nodo attrezzato di informazioni sul sistema turistico, culturale e ricreativo, in relazione con quanto specificato all'articolo 19 per il Mirabilia.</i>				
a.46	Variazione della qualità dell'aria				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono:</i>				
	<i>b) interventi protettivi a scala territoriale (zone filtro, barriere arboree, etc.) volti ad impedire o ridurre l'impatto dei flussi inquinanti sugli insediamenti residenziali;</i>				
	<i>e) l'individuazione delle aree anche di ridotta appezzatura da adibire a verde incolto o produttivo con finalità di purificazione dell'aria e riequilibrio del microclima.</i>				
a.47	Corridoio di difesa dall'inquinamento acustico				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Il piano di area, nella tav. n. 2, indica le zone esposte a rilevanti inquinamento acustico</i>				
	<i>La Provincia, in sede di Piano Territoriale Provinciale, deter-</i>				

	<i>mina le preliminari finalità di prevenzione dall'inquinamento acustico; in particolare stabilisce specifici criteri unitari di intervento per i corridoi di difesa dall'inquinamento acustico.</i>				
	<i>I Comuni, d'intesa con le altre autorità competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvedono, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ad indicare le operazioni più idonee a proteggere efficacemente la popolazione dall'inquinamento acustico.</i>				
	<i>I progetti di nuovi tracciati viari e ferroviari ricadenti nei corridoi di difesa dall'inquinamento acustico devono contenere idonee soluzioni per minimizzare l'impatto acustico sull'ambiente circostante.</i>				
a.50	Cave				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>La tav. n. 2 del piano di area individua le seguenti categorie di cave: 1. cave attive; 2. cave dismesse.</i>				
	<i>Per le cave attive si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.</i>				
	<i>Per le cave dismesse la Provincia e i Comuni, nella redazione degli strumenti urbanistici e nella revisione di quelli vigenti in adeguamento al piano di area, provvedono a definire i metodi di risanamento e riqualificazione degli ambiti degradati e finalizzano il recupero delle cave ad usi compatibili con l'ambiente, il paesaggio circostante e la difesa dalle piene.</i>				
	<i>Non è consentita l'apertura di cave per materiali del gruppo A di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 nelle seguenti aree:</i>				
	<i>a) ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di: centri storici, zone di interesse archeologico, forti storici, manufatti di archeologia industriale, manufatti di interesse storico, reti idrauliche storiche, come indicati e normati nel presente piano;</i>				
	<i>b) parchi e riserve naturali;</i>				
	<i>c) ambiti di interesse paesistico-ambientale come individuati nella tav. n. 3 del piano di area e normati all'articolo 61;</i>				
	<i>d) aree di ricomposizione paesaggistica come individuate nella tav. n. 3 del piano di area e normate all'articolo 64;</i>				
	<i>e) ambiti prioritari per la protezione del suolo come individuati nella tav. n. 2 del piano di area e normati all'articolo 51.</i>				
	<i>E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.</i>				
a.51	Ambiti prioritari per la protezione del suolo				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, attraverso apposito «regolamento di attenzione ambientale», definiscono le azioni di tutela del territorio finalizzate a:</i>				
	<i>a) evitare modificazioni all'andamento ed alla giacitura naturale dei terreni tali da alterare in modo sostanziale ed irriversibile le caratteristiche fisiche dei suoli;</i>				
	<i>I Comuni, sentite le associazioni di categoria e i Consorzi di bonifica, predispongono indirizzi per la progressiva eliminazione delle colture che richiedono l'uso massiccio di fertilizzanti e antiparassitari (fitofarmaci e diserbanti) e favoriscono la pratica della bioagricoltura.</i>				
	<i>Sono consentiti lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto delle finalità elencate nelle direttive del presente articolo.</i>				
	<i>È vietata l'apertura di nuove cave; in ogni caso è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.</i>				
a.55	Ambiti di riequilibrio dell'ecosistema				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?

	<i>Gli ambiti di riequilibrio dell'ecosistema, come indicati nella tav. n. 2 del piano di area, sono aree che per l'ubicazione e/o la presenza di risorse naturali possono costituire elemento fondamentale per azioni volte al riequilibrio dell'intera area interessata al piano.</i>				
	<i>La Provincia elabora:</i>				
	<i>a) azioni miranti a ridurre le polveri e le sostanze inquinanti, anche di origine eolica, presenti nell'aria;</i>				
	<i>c) interventi volti alla rinaturalizzazione delle sponde dell'alveo dei corsi d'acqua al fine di favorire l'ossigenazione degli stessi;</i>				
	<i>e) azioni volte ad utilizzare le aree incolte per la messa a dimora di boschi anche ad uso produttivo;</i>				
	<i>g) interventi per la riconversione delle produzioni agricole eccedentarie e non economicamente vantaggiose in favore della messa a dimora di boschi produttivi.</i>				
	<i>La Provincia, in accordo con i Comuni interessati, i Consorzi di Bonifica, le associazioni di categoria, coordina ed indirizza i fondi comunitari a vocazione strutturale (FEOGA, FSE, FERS) a favore delle aree rinaturalizzate e della messa a dimora di boschi produttivi.</i>				
a.61	Ambiti di interesse paesistico-ambientale				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Gli ambiti di interesse paesistico - ambientale, come individuati nella tav. n. 3 del piano di area, comprendono estese fasce di territorio, per lo più disposte lungo i corsi d'acqua, di particolare pregio paesistico - ambientale.</i>				
	<i>d) al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e didattico-culturale delle aree di cui al presente articolo, individuano idonei percorsi pedonali, ciclabili ed equestri a collegamento di emergenze storico-naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e prevedono il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;</i>				
	<i>g) d'intesa con le rappresentanze di categoria, promuovono la riconversione delle produzioni agricole eccedentarie e non economicamente vantaggiose a favore della messa a dimora di boschi produttivi e incentivano le produzioni agricole biologiche e biodinamiche;</i>				
	<i>h) individuano e tutelano gli elementi minuti quali siepi, filari, stagni, fontanazzi.</i>				
	<i>In fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento sono previsti interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree - arbustive.</i>				
	<i>Le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.</i>				
	<i>Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.</i>				
	<i>Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e tali che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.</i>				
	<i>La ricomposizione ambientale delle cave, come previsto ai sensi della legislazione vigente in materia, deve tendere preferibilmente alla realizzazione di zone umide, per favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.</i>				
	<i>Le aree di interesse paesistico - ambientale costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi territoriali; esse sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle direttive CEE relative ad interventi di piantumazione finalizzati al</i>				

	<i>miglioramento ambientale, con particolare richiamo alle disposizioni contenute nel Programma Pluriennale Regionale di cui al Reg. CEE n. 2078/92 e al Reg. CEE n. 2080/92.</i>				
	<i>Sono consentiti lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto delle finalità elencate nelle direttive del presente articolo.</i>				
a.62	Parco delle Colline Moreniche				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Il Parco delle colline moreniche, come indicato nella tav. n. 3 del piano di area, interessa il sistema delle colline moreniche del territorio dei Comuni di Sona, Bussolengo, Pastrengo, Sommacampagna e comprende ambiti di rilevante interesse storico-naturalistico-ambientale.</i>				
	<i>I Comuni, d'intesa, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, mediante progetto unitario:</i>				
	<i>a) individuano le aree da destinare a parco territoriale eco-storico;</i>				
	<i>b) classificano e disciplinano le diverse aree in relazione alle funzioni e attività consentite;</i>				
	<i>c) prevedono la valorizzazione ambientale-naturalistica dell'ambito e la sua fruizione anche mediante il recupero di manufatti storici presenti e la realizzazione di strutture e di interventi legati al turismo e al tempo libero;</i>				
	<i>d) indicano il sistema dei percorsi prevedendo anche la valorizzazione dei sentieri e siti storici nonché le aree di sosta attrezzata e di parcheggio e i punti di informazione storico-naturalistica e di osservazione;</i>				
	<i>e) prevedono la valorizzazione e salvaguardia dei siti di particolare pregio storico - naturalistico - ambientale;</i>				
	<i>f) indicano i criteri di intervento al fine di garantire un corretto inserimento ambientale ed eventuali opere di mitigazioni visiva.</i>				
	<i>Si applicano le Prescrizioni e Vincoli dettate all'articolo 61 delle presenti norme.</i>				
a.64	Aree di ricomposizione paesaggistica.				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Le aree di ricomposizione paesaggistica, come individuate nella tav. n. 3 del piano di area, sono ambiti periurbani della città di Verona caratterizzati dalla compresenza di zone a forte degrado.</i>				
	<i>La Provincia, prevede interventi volti alla riqualificazione paesistico-ambientale dei siti maggiormente degradati ricompresi nelle aree di ricomposizione paesaggistica, ed in particolare delle cave abbandonate.</i>				
	<i>Le aree di ricomposizione paesaggistica sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle direttive CEE relative ad interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale, con particolare richiamo alle disposizioni contenute nel Programma Pluriennale Regionale di cui al Reg. CEE n. 2078/92 e al Reg. CEE n. 2080/92.</i>				
	<i>Sono fatte salve le aree ricadenti all'interno degli ambiti di ricomposizione paesaggistica, destinate dalla strumentazione urbanistica comunale vigente a residenza, attività produttive o servizi.</i>				
	<i>Non è ammessa l'apertura di nuove cave; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.</i>				
a.65	Equipaggiamento paesistico-ambientale				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Gli interventi per l'equipaggiamento paesistico dell'ambiente collinare o planiziale, tramite piantagione di specie arbustive ed arboree adatte alle caratteristiche climatiche e pedologiche dell'area, sono previsti in contesti di carattere storico-ambien-</i>				

	<i>tale e comunque nelle situazioni in cui sono desiderabili miglioramenti di carattere paesaggistico.</i>				
	<i>In particolare sono previsti interventi in quelle parti del paesaggio agrario in cui le pratiche colturali in atto hanno determinato l'eliminazione o il mancato impianto di quinte arboreo-arbustive.</i>				
	<i>I Comuni e Consorzi di Bonifica provvedono all'individuazione di zone che si prestano ad operazioni di ripristino e di equipaggiamento paesistico-ambientale, anche attraverso la previsione dei seguenti interventi: a) impianto di siepi ripariali; b) conservazione, ripristino ed incremento della vegetazione igrofila-fluviale; c) realizzazione di lembi di bosco planiziale al fine di potenziare le dinamiche naturali in atto.</i>				
	<i>Lungo la viabilità di livello nazionale e provinciale, gli Enti gestori, d'intesa con i Comuni interessati, provvedono a mantenere, anche attraverso il reimpianto, le specie arboree e arbustive esistenti, nonchè ad estendere le aree per la messa a dimora di nuove specie arboree, secondo quanto indicato ai commi precedenti.</i>				
a.66	Cave rinaturalizzate				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>I Comuni, in sede di adeguamento della strumentazione urbanistica al presente piano di area, dettano apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale delle cave rinaturalizzate, eventualmente prevedendo, compatibilmente con il valore naturale da tutelare, la possibile fruizione dell'area, estesa ad un congruo intorno, a scopi naturalistico-didattici e ricreativi.</i>				
	<i>In tale sede, inoltre, individuano eventuali altre cave da rinaturalizzare esistenti nel territorio comunale, e le sottopongono alla disciplina di cui al comma precedente.</i>				
	<i>Eventuali interventi finalizzati ad opere idrauliche devono adottare criteri di ingegneria naturalistica.</i>				
a.69	Canali e scoli artificiali				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Gli Enti competenti nella progettazione e realizzazione di canalizzazioni artificiali adottano soluzioni progettuali, di ricomposizione paesaggistico - ambientale e tecniche costruttive che rispondano ai requisiti di sicurezza idraulica e consentano la risalita delle sponde.</i>				
	<i>Per i corsi d'acqua pubblici esistenti non arginati (canali, scoli, scolmatori, ecc.) che non rispondono ai criteri di sicurezza, di cui al comma precedente, gli enti competenti predispongono appositi progetti per la realizzazione di idonee misure per la sicurezza, la ricomposizione ambientale e l'efficienza ecologica del sistema.</i>				
a.71	Manufatti di interesse storico				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Le categorie dei manufatti di interesse storico da sottoporre a particolare tutela sono: a) corti;</i>				
	<i>Sulla base anche di quanto disposto in materia dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dettano specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche; in particolare ne prevedono il riuso a fini turistico - ricettivi o con funzioni legate alla cultura e al tempolibero.</i>				
a.72	Reti idrauliche storiche				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Le reti storiche, come individuate nella tav. n. 3 del piano di area, sono costituite dai canali: Giuliani - Milani, Biffis, Camuzzoni e Alto Agro Veronese.</i>				
	<i>I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al</i>				

	<i>presente piano di area, in osservanza anche delle disposizioni contenute nel Piano di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale in materia, dettano norme per la tutela e la manutenzione delle reti idrauliche di interesse storico e dei manufatti idraulici presenti lungo le rive, valorizzando anche il rapporto fra corsi d'acqua e centri urbani.</i>				
	<i>I Comuni, inoltre, favoriscono il recupero e il ripristino dei tratti originali dei canali storici.</i>				
	<i>Provvedono altresì a delimitare una fascia di rispetto lungo le reti storiche, prevedendo la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali. Le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.</i>				
	<i>Sono vietati interventi tali da alterare lo stato dei luoghi.</i>				
	<i>Deve essere mantenuta la pendenza delle rive favorendo il mantenimento della copertura erbacea ed evitando la cementificazione ed utilizzando tecniche manutentive analoghe a quelle originarie.</i>				
a.85	Centro per lo studio del paesaggio di Villa Venier				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Il Comune di Sommacampagna, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevede nella tav. n. 3 di piano, la realizzazione del centro per la catalogazione e lo studio del paesaggio storico e dei giardini di non comune bellezza presenti a Villa Venier.</i>				
	<i>A tal fine: a) indica gli interventi per la tutela e la valorizzazione del complesso monumentale di Villa Venier. b) stabilisce gli indirizzi disciplinari per permettere la realizzazione a Villa Venier del centro di documentazione e studio del paesaggio; c) formula criteri per la riorganizzazione della viabilità alle diverse scale e delle aree di sosta necessarie.</i>				
	<i>È fatto divieto di manomettere il complesso monumentale di Villa Venier.</i>				
a.96	Punti attrezzati per il cicloturismo				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>I Comuni, sentita la Provincia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, indicano percorsi da destinare al cicloturismo, all'equiturismo e alle passeggiate di immersione rurale, individuando nella testa, o partenza aree per la sosta dei veicoli e/o per manifestazioni all'aperto, edicole per informazioni, ristoro, noleggio biciclette, ecc.</i>				
	<i>Gli itinerari devono interessare in particolare i luoghi di più alta significatività storico-naturalistica compresi gli argini dei corsi d'acqua esistenti. In fregio a tali percorsi possono essere ubicati i servizi connessi.</i>				
a.97	Agriturismo e turismo all'aria aperta				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, incentivano l'agriturismo e il turismo all'aria aperta attraverso l'individuazione e il potenziamento delle attrezzature necessarie al loro sviluppo, con riferimento anche ai percorsi ciclopedonali ed equituristicici di cui all'articolo 96.</i>				
	<i>I Comuni, con riferimento all'agriturismo, indicano: a) le aziende di coltivazione e produzione rurale da attrezzare per la visitazione didattica e/o per la ricettività; b) i fabbricati già attrezzati per la ristorazione e il pernottamento, definendo le operazioni necessarie per il loro miglioramento funzionale; c) i punti vendita dei prodotti tipici dei luoghi.</i>				
	<i>Con riferimento al turismo all'aria aperta individuano le aree e</i>				

	<i>i fabbricati, anche dismessi, da destinare a ostello della gioventù e a campeggio.</i>				
a.98	Convenzione.				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Per l'attuazione degli interventi per i quali negli articoli precedenti sono indicate intese o accordi da sviluppare tra Enti locali i Comuni e la Provincia, sottoscrivono convenzioni di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142.</i>				
A_G	Elenco dei manufatti di interesse storico				Cosa si poteva fare nel P.A.T.?
	<i>Comune di Sommacampagna 1) Corte La Palazzina (Caselle) 2) Corte Macaccara 3) Corte Bissara 4) Corte Ceolara 5) Corte Palazzina (Capoluogo) 6) Corte Campagnol 7) Corte Gasparina 8) Corte Fredda 9) Corte Palazzo Bresaola 10) Corte Belvedere 11) Corte Molini 12) Corte Bagolina 13) Corte Montegodi 14) Corte Cavalchina 15) Corte Montericco 16) Corte Nadalina 17) Corte Zerbare 18) Corte Berettara 19) Corte Zemine 20) Corte Madonna di Monte 21) Corte San Pietro 22) Corte La Berettara</i>				
Art. N.T.A. PAQE	Delibera di Consiglio Regionale n° 69 del 20 Ottobre 1999	MITIGAZIONE	COMPENSAZIONE	RISANAMENTO	RESTAURO
					Dal P.A.T. Piano Assetto Territorio ad un: P.R.A.P.
http://www.k-servizi.com/download/quadrante_europa/norme%20di%20attuazione.pdf					